



**LE PRINCIPALI MISURE E RISORSE PER IL SOCIALE
E IL SOCIO-SANITARIO CONTENUTE
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026**

**LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 – BILANCIO di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**

Roma, 6 febbraio 2026

A cura del Dipartimento Welfare

Art. 1

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

➤ **Misure per il sostegno agli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (commi 5-6)**

La dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1 c. 450 legge bilancio 2023), collegato alla Carta "Dedicata a te", è stabilita nella misura di 500 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il MLPS e il MEF, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.

➤ **Misure in materia di assegno di inclusione – ADI (commi 158-159)**

Con riferimento alla fruizione dell'Assegno di Inclusione, viene eliminato il periodo di sospensione di 1 mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito del beneficio per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Ciò consente pertanto di fruire di ADI senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi (previa presentazione della domanda e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). Si prevede infine che allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio possa essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda). L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato. L'erogazione del contributo straordinario dell'ADI previsto per l'anno 2025 dal DL n. 92/2025 è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali la 18° mensilità di ADI sia ricaduta nel mese di novembre 2025.

➤ **Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati (commi 234-235)**

Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 mln annui a decorrere dal 2026. Con decreto MIT, di concerto con il MEF, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

➤ **Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (commi 222-223)**

Fondo di competenza comunale

Come richiesto da ANCI, viene istituito un Fondo, con una dotazione stabile di 60 mln annui, a favore del potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi comunali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Criteri di riparto e monitoraggio degli interventi finanziati sono demandati ad un decreto del Ministro per le politiche della famiglia da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

➤ **Comunità estive per bambini e per anziani (comma 224)**

Fondo di competenza comunale

La norma autorizza una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

➤ **Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, del reddito di libertà e ulteriori misure in materia di violenza di genere (commi 228-233)**

Viene incrementata di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

Al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementata di 5,5 mln per il 2026, 9 mln per il 2027 e 4 mln annui a decorrere dal 2028, da destinare al c.d. "reddito di libertà".

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è inoltre incrementato di 1 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

Si istituisce un ulteriore fondo, nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 6 mln per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'ISEE, per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione. Con decreto del MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali misure.

Infine, si istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 mln annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i Comuni per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, con riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, diritto all'integrità fisica, consapevolezza affettiva e rispetto reciproco, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. I criteri e le modalità di attuazione delle misure suddette sono individuati attraverso un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

➤ **Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori (comma 673)**

Fondo di competenza comunale

Il comma incrementa, per il solo 2026, la dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori per l'allontanamento dalla casa familiare di 150 mln per contribuire alle spese sostenute dai Comuni. Si ricorda che il Fondo Minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria è stato introdotto dall'art. 1, co. 759, della legge di bilancio 2025, con una dotazione di 100 mln annui per il triennio 2025-2027.

➤ **Finanziamento dell'assistenza ad alunni con disabilità e a minori fuori famiglia tramite incrementi dell'imposta di soggiorno (commi 683-684)**

Fondi di competenza comunale

La disposizione prevede che gli incrementi (2 euro) delle tariffe massime dell'imposta di soggiorno, introdotti per il solo 2025 in occasione del Giubileo, possano applicarsi anche all'anno 2026. Il maggior gettito è riservato per il 30% ad alimentare il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e il Fondo per l'assistenza ai minori per i quali è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare.

Le modalità di individuazione del maggior gettito e della quota da riservare allo Stato, nonché di determinazione del riparto da riservare allo Stato e di assegnazione ai fondi di sostegno ai minori sono stabilite con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026.

➤ **Prevenzione e contrasto del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere (commi 813-817)**

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 mln per il 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A, per attività finalizzate a: promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni; diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (art. 1, commi 671-672 della legge 234/2021) è incrementato di 2 mln a decorrere dal 2026.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
--

➤ **Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (comma 227)**

È istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 mln per il 2026 e di 207 mln annui a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LE POLITICHE SOCIALI

➤ **Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali (commi 32-34)**

La norma interviene sui criteri patrimoniali per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate erogate dagli enti locali, ampliando il concetto di patrimonio mobiliare rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo familiare. In particolare, nel calcolo dei requisiti patrimoniali vengono espressamente incluse anche le giacenze detenute all'estero in valuta, le criptovalute e le somme trasferite all'estero sotto forma di rimesse di denaro, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante invio di contante non accompagnato. La norma demanda a un decreto del MLPS, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Unificata, l'adozione delle misure attuative e la modifica del regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013). Dopo l'adozione del decreto, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate avranno 90 giorni per adottare gli atti necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con quanto disposto dalla presente misura (nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Fino ad allora restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

➤ **Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza (comma 208)**

Nelle more dell'adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE (DPCM 159/2013), il comma modifica i criteri di calcolo della situazione patrimoniale ai fini dell'accesso ad alcune prestazioni: Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno unico e universale per i figli a carico, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. In particolare, innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 euro a 91.500, prevedendo inoltre un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (attualmente la maggiorazione si attiva dal terzo figlio convivente in poi). Ridetermina inoltre le maggiorazioni della scala di equivalenza, di cui al regolamento ISEE.

➤ **Piano nazionale di azione per la salute mentale 2025-2030 (commi 344-347)**

Gli importi destinati al Piano di azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030, pari a una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard di 80 mln per l'anno 2026, 85 mln per l'anno 2027, 90 mln per l'anno 2028 e 30 mln a decorrere dall'anno 2029, sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la Conferenza unificata (come richiesto dall'ANCI). Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

➤ **Misure in materia di dipendenze patologiche (comma 422)**

La norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati), ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale

per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall'art. 1, comma 369 della legge 207/2024.

➤ **Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (commi 696-714)**

Fondi di competenza comunale

I commi 699-705 riguardano la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) per i servizi sociali. Si istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale.

Il Sistema assicura le prestazioni di cui all'art. 1, commi 162 (assistenza domiciliare socio-sanitaria, servizi di sollievo e di supporto per anziani non autosufficienti), 163 (PUA, UVM, PAI), 169 e 170 (LEPS diversi dalla non autosufficienza, a partire da quelli già individuati nel Piano sociale nazionale 2021-2023) della legge di bilancio 234/2021. Assicura altresì, in materia di assistenti sociali, gli obiettivi di servizio previsti dall'art. 1, comma 496, lettera a), della legge 213/2023 e il LEPS di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per ATS previsto dall'art. 1, comma 797, della legge 178/2020.

Inoltre, individua ulteriori LEPS:

- un'équipe multidisciplinare (come prevista dall'art. 5, comma 7 del d.lgs. 147/2017), composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'art. 3 della legge 55/2024, ogni 20.000 abitanti;
- un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

Entro il 30 giugno 2026, con DPCM di concerto con il MLPS e con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono determinati i livelli di spesa di riferimento per ciascun ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni che lo compongono, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

Con uno o più decreti il MLPS, di concerto con il MEF e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno definiti i sistemi operativi e le modalità integrate di monitoraggio dei servizi sociali.

E' incrementato di 200 mln annui, a decorrere dal 2027, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, al fine di perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di garantire la presenza di un'équipe multidisciplinare, composta a livello di ATS, da uno psicologo ogni 30mila abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico ogni 20mila abitanti.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati comporta l'attivazione del dispositivo di commissariamento già sperimentato per gli obiettivi di servizio (commi 498 e ss., l. 213/2023).

Il comma 705 stabilisce che al finanziamento del Sistema, ad esclusione del LEP relativo all'équipe multidisciplinare composta da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti, concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'art. 1 della legge 234/2021, e le risorse di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge 213/2023, come individuate nel summenzionato DPCM da adottare entro il 30 giugno 2026. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le

risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento determinati dal DPCM stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I commi 706-711 riguardano invece la determinazione del LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità (ASACOM), di competenza dei Comuni, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle Regioni, per gli ordini scolastici superiori. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI). A decorrere dal 2028 sarà operativo un registro nazionale delle prestazioni erogate, che raccoglierà dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il suo utilizzo e accesso saranno definiti sulla base di appositi provvedimenti, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi ai beneficiari. Nelle more della disponibilità del nuovo registro, il comma 709 dispone la determinazione di un obiettivo di servizio orientato allo sviluppo delle erogazioni negli enti territoriali più carenti.

➤ **Rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole (comma 759)**

Fondo di competenza comunale

La norma incrementa di 2 mln il Fondo morosità incolpevole, portandolo così a 22 mln per il 2026 e lo rifinanzia di 2 mln per l'anno 2027.

➤ **Finanziamento Piano Casa Italia 2027-2028 (comma 784)**

Fondi di competenza comunale

La norma, modificando l'art. 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che prevedeva l'adozione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e istituiva un fondo per il contrasto al disagio abitativo, stabilisce che le suddette linee guida siano adottate con il DPCM di approvazione del Piano Casa Italia (art. 1, comma 402, della legge 207/2024). Inoltre, autorizza la spesa di 50 mln per l'anno 2027 e 50 mln per l'anno 2028 per le medesime finalità previste per il Piano Casa Italia. La novella pertanto sopprime il riferimento al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, che il vigente comma 284 dota delle medesime risorse finanziarie.

PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO

Ai sensi del DECRETO MEF 30 dicembre 2025 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025)

FONDO POVERTA’:

Stanziamiento 2026: 617 mln
Stanziamiento 2027: 617 mln
Stanziamiento 2028: 617 mln

Fondo stabilizzato, istituito dall’art.1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), destinato ai Comuni e ripartito direttamente tra gli ATS per interventi e prestazioni sociali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Risorse per l’erogazione del beneficio economico ADI (ASSEGNO DI INCLUSIONE)

Stanziamiento 2026: 5,8 miliardi
Stanziamiento 2027: 6 miliardi
Stanziamiento 2028: 6,1 miliardi

Autorizzazione di spesa, disposta dall’art. 13 cc. 8-13 del d.l. 48/2023 (cd. “d.l. Lavoro”) ai fini dell’erogazione del beneficio economico AdI ai cittadini da parte di INPS (non destinata quindi ai Comuni). Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva, previsto dall’art.1 c. 321 della Legge di Bilancio 2023.

FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE

Stanziamiento 2026: 1,8 mln
Stanziamiento 2027: 1,8 mln
Stanziamiento 2028: 1,8 mln

Fondo stabilizzato istituito dall’art. 1 comma 434 della Legge di Bilancio 2023. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 26 maggio 2023 sono state definite le modalità attuative della sperimentazione, di durata triennale, che, in base all’accordo raggiunto in C.U. del 20 dicembre 2023, interessa i Comuni capoluogo delle Città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo. Il Decreto direttoriale prot. n. 41/468 del 27 dicembre 2023 ha approvato il relativo Avviso pubblico non competitivo, impegnando le risorse per il triennio 2023-2025 per la presentazione di progetti di reddito alimentare.

FONDO FINALIZZATO A CONTRIBUIRE ALLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER L'ASSISTENZA AI MINORI ALLONTANATI DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Stanziamiento 2026: 250 mln
Stanziamiento 2027: 100 mln
Stanziamiento 2028: 0

Fondo istituito dall'art.1 comma 759 della legge di Bilancio 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato ai Comuni, al fine di contribuire alle spese da essi sostenute per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI

Stanziamiento 2026: 60 mln
Stanziamiento 2027: 60 mln
Stanziamiento 2028: 60 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'art. 1 commi 222-223 della legge di bilancio 2026 (l. 199/2025), destinato ai Comuni per il finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

Stanziamiento 2026: 390,9 mln
Stanziamiento 2027: 390,9 mln
Stanziamiento 2028: 390,9 mln

Fondo stabilizzato, istituito dall'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e poi ridefinito dall'art.20 della legge 328/2000, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Stanziamiento 2026: 934,5 mln
Stanziamiento 2027: 1.108,4 mln
Stanziamiento 2028: 1.107,4 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'articolo 1, comma 1264 della legge 296/2006, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni socio-assistenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Le risorse hanno mostrato un trend di incremento costante dal 2020, passando da 90 milioni agli oltre 1.108 milioni nel 2027, in particolare alla luce dell'approvazione della legge delega n 33/2023 in materia di politiche in favore delle persone anziane e della progressiva individuazione dei relativi LEPS a partire dalla legge di bilancio 234/2021.

FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Stanziamiento 2026: 428 mln
Stanziamiento 2027: 378 mln
Stanziamiento 2028: 328 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'art. 1 c. 210 della Legge di bilancio 2024, in cui confluiscono le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, che sono conseguentemente abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Finalizzazioni, destinatari e modalità di erogazione sono diversificati e definiti con appositi decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ("DOPO DI NOI")

Stanziamiento 2026: 73,3 mln
Stanziamiento 2027: 73,3 mln
Stanziamiento 2028: 73,3 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'articolo 3 della legge 112/2016, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

FONDO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA

Stanziamiento 2026: 23,7 mln
Stanziamiento 2027: 23,7 mln
Stanziamiento 2028: 23,7 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'art. 31 del d.lgs. 62/2024, nello stato di previsione del MEF, per il finanziamento di prestazioni, servizi e interventi "atipici", ossia non rientranti nell'offerta preesistente dei territori, e pertanto integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli attivabili con le risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni in materia di disabilità. Le risorse sono ripartite tra le Regioni per il successivo trasferimento agli ATS o ad altro ente individuato con legge regionale ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 62/2024.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamiento 2026: 1,15 mln
Stanziamiento 2027: 207 mln
Stanziamiento 2028: 207 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'art. 1 c. 227 della Legge di bilancio 2026 (l. 199/2025), nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 1,15 mln per il 2026 e di 207 mln annui a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con

disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale (non destinato ai Comuni).

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2026: 94 mln
Stanziamiento 2027: 94 mln
Stanziamiento 2028: 94 mln

Fondo stabilizzato istituito dall'articolo 19, comma 1 del DL 223/2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, destinato parzialmente ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA (per i 15 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamiento 2026: 25,9 mln
Stanziamiento 2027: 25,9 mln
Stanziamiento 2028: 25,9 mln

Fondo istituito dalla legge n.285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" destinato alle 15 Città riservatarie per interventi e prestazioni sociali.